



Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Oggetto: **Proposta di deliberazione n. 339**

- Al Presidente del Consiglio regionale

e p.c. - Ai Consiglieri regionali

- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Collegio di garanzia. Sostituzione di un componente.

In sede referente	Seduta del 18 febbra	nio 2025				
Favorevole	All'unanimità					
Consiglieri Deleghe			Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Bugliani Giacomo PD			\boxtimes			
Tozzi Elisa FdI			\boxtimes			
Mercanti Valentina PD			\boxtimes			
Capirossi Fiammetta PD	Melio Iaco	ро	\boxtimes			
Casucci Marco LN			\boxtimes			
Fantozzi Vittorio FdI			\boxtimes			
Pieroni Andrea PD			\boxtimes			
Sguanci Maurizio IV			\boxtimes			
						non
Pareri esam	inati	favorevole	contrario	condizionat	o non espress	richiesto
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)						\boxtimes
osservazioni Consiglio Autonomie Locali (art. 68)						
osservazioni Commissione Pari Opportunità (art. 71)						
obbligatorio Conf. Perm. Auto Sociali	onomie (art.75)					
secondario xxx Comm. allega	ato – (art. 44)					\boxtimes
Istruttoria						
Scheda di legittimità	Con rilievi		Senza rilie	evi 🖂		
Attestazione copertura finanzi	aria Acquisita		Non richies	sta 🖂		
Approvato con	Modifiche al titolo roposta di risoluzione		Modifiche al t	esto 🗵 I	Orafting 🔀	Sostanziali 🛚

Note: La Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità alla nomina del Sig. Brizzi Francesco.

La funzionaria E.Q. Riccarda Casini RICCARDA CASINI 19.02.2025 10:29:48 GMT+02:00



Proposta di deliberazione n. 339 Collegio di garanzia. Sostituzione di un componente.

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 57 dello Statuto il quale istituisce il Collegio di garanzia presso il Consiglio regionale;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 57 dello Statuto il quale prevede che il Collegio di garanzia sia costituito con deliberazione del Consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; sia composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; duri in carica cinque anni e i suoi componenti non siano immediatamente rieleggibili;

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Visto il regolamento interno adottato dal Collegio di garanzia, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della 1.r. 34/2008, con propria deliberazione 18 marzo 2011, n. 1, modificato con successiva deliberazione 20 gennaio 2016, n. 1;

Visto l'articolo 2 della l.r. 34/2008 il quale disciplina la composizione e le modalità di nomina del Collegio di garanzia e prevede, in particolare, quanto segue:

- ai sensi del comma 1, il Collegio di garanzia è composto da sette componenti nominati dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale votante, a quattro eligendi;
- ai sensi del comma 3, possono essere nominati i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 - professori universitari di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);
 - 2. magistrati fuori ruolo o ex componenti della Corte costituzionale;
 - 3. avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno sette anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell'ambito costituzionale o amministrativo;
 - 4. ex dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.
- ai sensi del comma 4, per quanto non diversamente stabilito dalla 1.r. 34/2008, alla nomina del Collegio di garanzia si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione;
- ai sensi del comma 5, ai componenti del Collegio di garanzia non si applicano le norme relative all'obbligo di osservanza delle direttive, previste dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione;

Visto l'articolo 3 della l.r. 34/2008 il quale prevede quanto segue:

- ai sensi del comma 1, il Collegio di garanzia dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili;
- ai sensi del comma 2, le funzioni del Collegio cessano alla scadenza di cui al comma 1;
- ai sensi del comma 3, in caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell'articolo 2;

- ai sensi del comma 4, ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione;
- ai sensi del comma 5, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

Visto l'articolo 4 della 1.r. 34/2008 il quale disciplina le cause di ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza dei componenti del Collegio di garanzia;

Preso atto che, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 3, comma 4, della 1.r. 34/2008 dall'articolo 10 della 1.r. 6 luglio 2020, n. 51, per le ipotesi di sostituzione del singolo componente cessato per qualsiasi causa non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, del regolamento interno del Collegio di garanzia, in quanto adottate precedentemente all'entrata in vigore delle suddette modifiche;

Vista la deliberazione 22 giugno 2021, n. 59, con la quale sono stati nominati i componenti del Collegio di garanzia, tra i quali la signora Serena Bulleri;

Vista la nota della signora Serena Bulleri, in data 21 aprile 2023, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, agli atti del Consiglio regionale prot. n. 5254/2.12 del 21 aprile 2023, con la quale comunica le proprie dimissioni dalla carica di componente del Collegio di garanzia;

Vista la nota del Presidente del Collegio di garanzia, agli atti del Consiglio regionale prot. n. 5681/2.12 del 4 maggio 2023, con la quale si richiede la sostituzione di un componente del Collegio di garanzia, a seguito delle dimissioni della signora Serena Bulleri;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblichi avvisi per la presentazione di proposte di candidatura, per gli incarichi previsti, da parte dei soggetti individuati dal comma 4 dell'articolo stesso;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale, i quali individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso a seguito dell'avviso pubblico;
- l'articolo 17 il quale disciplina i casi di sostituzione prima della scadenza del mandato e stabilisce, al comma 2, che la nomina o designazione del componente da sostituire sia effettuata dal Consiglio regionale con le procedure di cui all'articolo 7, comma 8;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Visto l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 5 della 1.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 39, del 25 settembre 2019 costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso è pervenuta la seguente proposta di candidatura:

- Adduci Giuseppe

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Brizzi Francesco

Preso atto che le suddette proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data **18 febbraio 2025**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla **Prima** Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si trasmette al Consiglio regionale l'elenco dei seguenti nominativi:

- Brizzi Francesco

Visto l'esito della votazione, effettuata mediante scrutinio segreto, comunicato dai consiglieri segretari ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), dalla quale risulta eletto, in sostituzione della signora Serena Bulleri, dimissionaria, il signor **Brizzi Francesco** quale componente del Collegio di garanzia, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor **Brizzi Francesco**, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di ineleggibilità, esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008 e dall'articolo 4 della l.r. 34/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor **Brizzi Francesco** è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

- 1. di nominare, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto regionale e dell'articolo 2 della l.r. 34/2008, il signor **Brizzi Francesco** quale componente del Collegio di garanzia, in sostituzione della signora Serena Bulleri, dimissionaria;
- 2. di disporre che il suddetto incarico, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della 1.r. 34/2008 e dell'articolo 17, comma 3, della 1.r. 5/2008, cessi alla scadenza dell'attuale mandato del Collegio di garanzia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.